

STATUTO DI FIAB REGGIO EMILIA TUTTINBICI APS

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 è costituita un'associazione di promozione sociale denominata "FIAB Reggio Emilia TUTTINBICI APS" con sede legale in Reggio Emilia, via Zandonai, 15. L'eventuale cambiamento di sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica dello statuto. L'associazione assumerà nella denominazione l'acronimo "aps" successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS nella sezione Associazioni di Promozione Sociale.

Articolo 2

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 3

L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti o associazioni con finalità affini alle proprie.

TITOLO II - SCOPI

Articolo 4

L'associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza. L'associazione non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, di solidarietà e utilità sociale e la sua struttura è democratica, mediante lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale delineate nel successivo art. 5 del presente statuto in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Articolo 5

L'associazione si prefigge di svolgere in via principale le seguenti attività generali di cui all'art. 5 del decreto leg.vo n. 117/2017 indicate nelle seguenti lettere di cui al punto 1 del medesimo decreto:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari



Quintina Borella

Art. 5. Andrea

opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione potrà svolgere ai sensi e secondo le previsioni dell'art. 6 del decreto n. 117/2017 attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dei decreti legge inerenti.

Per il raggiungimento delle finalità l'associazione opererà per:

- 1) promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico;
- 2) proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l'uso della bicicletta;
- 3) proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti e pedoni; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità e per lo sviluppo del trasporto collettivo; criticare i danni ambientali e sociali causati dall'uso smodato del mezzo privato a motore; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
- 4) promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
- 5) promuovere l'uso della bicicletta anche nel tempo libero, con modalità escursionistiche, per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone; organizzando in proprio, o promuovendo l'organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari cicloturistici; promuovendo altre iniziative utili per realizzare tale finalità;
- 6) elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
- 7) organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;
- 8) editare e pubblicare riviste e altre pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell'associazione.
- 9) rifacendosi ai principi di cui all'articolo 3, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.

L'associazione potrà:

- attuare alcuni servizi od agevolazioni ai propri Soci, o a quelli di associazioni collegate, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
- ottenere per i propri Soci, e per quelli di associazioni collegate, speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
- favorire i propri Soci, e quelli di associazioni collegate, nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale.

Articolo 6

L'associazione aderisce alla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB) e, tramite questa, all'European Cyclists' Federation (ECF).

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

Art. 6. Andrea D'Almeida/Bonelli.

TITOLO III - ASSOCIATI

Articolo 7

Possono aderire all'associazione TUTTINBICI:

- tutte le persone che ne condividono le finalità statutarie e ne adottino la tessera, senza distinzione di sesso, razza, religione ed opinioni politiche;
- circoli, associazioni, gruppi di interesse ed enti aventi fini analoghi a quelli dell'associazione, purché ne adottino la tessera sociale ed accettino il presente statuto, ispirando la loro attività ad un fine democratico che preveda l'assenza di scopo di lucro.

Gli associati sono tenuti a:

- versare la quota associativa stabilita annualmente dal Comitato Direttivo;
- osservare lo statuto ed ogni altro regolamento dell'associazione;
- far conoscere ed affermare gli scopi dell'associazione e contribuire a definire e realizzare i programmi.

Tutti gli associati hanno diritto a:

- partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- promuovere ed organizzare attività corrispondenti ai principi ed alle finalità dell'associazione;
- eleggere gli organi direttivi ed essere eletti negli stessi;
- avere accesso ai libri sociali obbligatori ed alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.
- appellarsi per ogni questione disciplinare alle istanze previste dallo statuto.

La consegna o l'invio della tessera, anche tramite iscrizione online, è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell'associazione.

L'associazione non può essere composta da un numero inferiore a sette persone fisiche.

Articolo 8

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuali stabiliti dal Comitato Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea. L'iscrizione all'associazione ha validità per l'anno in corso e scade il 31 dicembre di ogni anno. I contributi associativi sono individuali, non trasferibili e non rivalutabili. E' facoltà degli associati di versare ulteriori contributi destinati ai fini istituzionali.

Articolo 9

Gli aderenti perdono la qualifica di associati per:

- mancanza di rinnovo dell'adesione o mancato versamento della quota associativa annuale;
- rifiuto motivato al rilascio della tessera, deliberato dal Comitato Direttivo con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, qualora il comportamento o le attività del richiedente siano in palese contrasto con i principi e le finalità del presente statuto;
- espulsione, decretata dal Comitato Direttivo con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, qualora il comportamento o le attività dell'associato siano in palese contrasto con i principi e le finalità del presente statuto.

Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione.



Antonio Borelli

Antonio Andreani

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nelle attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% degli associati.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente
- d) il vice-Presidente
- e) il segretario
- f) il tesoriere
- g) l'organo di controllo (al superamento dei limiti ex artt.30 e 31 DLG)

Articolo 11

L'Assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione, il massimo apporto alla formazione dei programmi e delle decisioni, nonché la verifica sull'attuazione delle stesse. Per questo in ogni istanza deve essere garantita piena libertà d'espressione sulle questioni poste all'ordine del giorno, favorito il dibattito ed il confronto delle idee, rispettata la manifestazione di dissensi sulle decisioni prese.

L'assemblea è composta da tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno una settimana. Ogni associato che partecipa all'assemblea è portatore di un singolo voto e rappresenta solo sé stesso. L'Assemblea viene convocata, a cura del Comitato Direttivo, almeno una volta all'anno in via ordinaria, entro il 30 aprile, ed in via straordinaria quando sia necessario o sia richiesta dal Comitato Direttivo o da almeno un terzo degli associati. L'Assemblea viene convocata con avviso pubblico appeso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della seduta o mediante avviso spedito a tutti gli associati e può essere tenuta in qualsiasi luogo, purché nella provincia di Reggio Emilia.

Articolo 12

L'Assemblea **ordinaria** degli associati ha i seguenti compiti:

- elegge il Comitato Direttivo;
- elegge o delega il Comitato Direttivo alla scelta di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere, che devono essere persone fisiche e membri del Comitato stesso;
- approva i bilanci preventivi e consuntivi e l'eventuale bilancio sociale da redigere qualora ne derivi l'obbligo ai sensi dell'art. 14;
- definisce gli indirizzi generali e le scelte politiche e culturali dell'associazione.

L'Assemblea **straordinaria** degli associati delibera sulle modifiche dello statuto e l'eventuale scioglimento dell'associazione. All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

L'Assemblea delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza, conformemente

Carolina Borelli

Arturo Andrucci



all'art. 25 c.1 del decreto n. 117/2017

Il presidente, diverso da quello dell'associazione, ha il compito di:

- leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea;
- accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti;
- mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato;
- curare che venga rispettato l'ordine del giorno;
- controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario;
- dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Segretario dell'Assemblea di norma è il Segretario dell'associazione, in caso di sua vacanza, l'Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l'incarico ad un socio. I verbali delle assemblee degli associati ed i bilanci dell'associazione vengono conservati agli atti presso la sede dell'associazione ed ogni socio può consultarli.

Articolo 13

Il Comitato Direttivo rimane in carica per due anni ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di ventuno persone, elette dall'Assemblea degli associati. Il Comitato Direttivo viene convocato dal Presidente e si deve riunire almeno tre volte l'anno e comunque ogni volta che ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi membri; la riunione del Comitato Direttivo è valida con la presenza di almeno il 30% dei suoi componenti. Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità diventa prevalente il voto di chi presiede la riunione. Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione. E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione

Articolo 14

Il Comitato Direttivo ha i seguenti compiti:

- elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente; il Segretario e il Tesoriere se delegato dell'Assemblea;
- dà attuazione alle direttive di indirizzo generale definite dall'Assemblea degli associati;
- elabora il bilancio preventivo e consuntivo e predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea degli associati;
- stabilisce gli importi delle quote associative annuali;
- convoca l'Assemblea degli associati.

Articolo 15

Il Presidente convoca il Comitato Direttivo, lo presiede e ne assicura il regolare funzionamento; Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi, in giudizio ed in tutti gli atti pubblici e privati. In caso di assenza od impedimento del Presidente, il Vicepresidente farà le sue veci. In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Comitato Direttivo.

Articolo 16

Il Segretario applica le decisioni del Comitato Direttivo e presidia il regolare svolgimento dell'attività dell'associazione.

Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Giuseppe Savella

Antonio Andrea

Articolo 17

L'associazione dovrà nominare con delibera dell'assemblea un organo di controllo monocratico al superamento dei limiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

Articolo 18

Tutte le cariche sociali sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 19

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
- erogazioni, donazioni e lasciti di associati o di terzi;

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- erogazioni degli associati sostenitori;
- avanzi derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- entrate derivanti da attività di interesse generale e dalle attività diverse, secondo i limiti definiti nell'art.4 del presente statuto;
- ogni altra entrata diversa dalle precedenti.

Articolo 20

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il Comitato Direttivo predispose il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati. Il bilancio è costituito da:

- un prospetto che illustra la situazione finanziaria, i crediti ed i debiti dell'associazione alla fine dell'esercizio;
- un rendiconto delle entrate e delle spese correnti avvenute nel corso dell'esercizio;
- un inventario delle attrezzature e dei beni di proprietà dell'associazione.

Il rendiconto economico/finanziario o il bilancio deve essere formulato secondo le previsioni dell'art. 13 del decreto leg.vo n. 117/17.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

Il bilancio consuntivo o rendiconto economico/finanziario deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Articolo 21

L'eventuale avanzo di gestione annuale verrà utilizzato per il potenziamento delle attività istituzionali o messo a riserva.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Astolfo Andrucci
Giovanna Poella

E' comunque vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VI – VARIE

Articolo 22

Le proposte di revisione dello statuto debbono essere espressamente indicate nell'ordine del giorno e non possono, in nessun caso, essere comprese nella voce "varie ed eventuali", ovvero oggetto di mozione d'ordine. Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 23

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole dei 2/3 della assemblea. Il patrimonio residuo verrà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, alla FIAB oppure, in mancanza di questa, ad altri enti del Terzo Settore con finalità analoghe; è comunque esclusa ogni ripartizione tra gli associati.

Articolo 24

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente, dalle norme del Codice del Terzo Settore.

Antonio Andre
Antonio Andre

AGENZIA LEVAE INTERVATE	
DIREZIONE TERRITORIALE UNICO TERZO SETTORE EMILIA	
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA	
REG. IL	3 MAG. 2019 SERIE 3
N. <i>2433</i> CON € <i>200</i>	

Firma su delega del
Direttore Provinciale
Stefano Loni

